

## **TI\_GERICHTE 15.2019.46 vom 13. November 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2019.46](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2019.46)

FR: TI\_GERICHTE 15.2019.46 du 13 novembre 2019

IT: TI\_GERICHTE 15.2019.46 del 13 novembre 2019

### **Regeste**

Minimo di esistenza. Tempestività del ricorso. Valore locativo. Usufrutto

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

febbraio è pertanto ricevibile. 1.3 Ad ogni modo il ricorso sarebbe da trattare anche se fosse tardivo, poiché sono nulle le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell'escusso e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; RtiD 2017 I 749 n. 48c consid. 1), ciò che l'autorità di vigilanza verifica d'ufficio (art. 22 LEF). 1.4 Per contro lo scritto 14 marzo 2019 con cui l'UE ha motivato il pignoramento e quello 13 maggio con cui ha diffidato l'escusso a pagare le prime tre quote pignorate sono solo conferme del pignoramento, in sé non impugnabili (sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi). Non è quindi necessario trattare il ricorso del 22 maggio 2019, tanto più che il suo contenuto è sostanzialmente identico a quello dell'8 marzo. All'UE va però ricordato che una copia del ricorso dev'essere trasmessa immediatamente alla Camera per conoscenza (art. 9 cpv. 1 LPR). 2. Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto possono essere pignorati in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell'escusso per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A\_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4). 3. Nel caso in esame RI 1 contesta l'importo di fr. 4'665.– imputatogli quale reddito da valore locativo in quanto il valore locativo è un reddito teorico valido ai soli fini fiscali e non configura quindi un reddito pignorabile. L'importo di fr. 55'980.– computato dall'Ufficio tassazione per il 2016 quale valore locativo e affitti nel calcolo dell'imponibile dopo reclamo del 3 ottobre 2018 è composto per fr. 36'000.– del valore locativo

dell'appartamento da lui abitato e per fr. 19'980.– del reddito da locazione. La situazione nel 2016 non era però quella odierna – ricorda il ricorrente – giacché l'appartamento era all'epoca affittato mentre ora è sfitto e non produce alcun reddito. A ogni modo un eventuale reddito da locazione non sarebbe pignorabile poiché è stato ceduto alla banca. 3.1 Come visto (consid. 3) può essere pignorato, oltre al provento del lavoro, l'usufrutto e il suo prodotto. Nel caso di specie, come giustamente argomentato dal ricorrente, il valore locativo di fr. 3'000.– mensili attribuito dall'ufficio circondariale di tassazione all'appartamento da lui abitato non costituisce un reddito effettivo e pertanto non è pignorabile (sentenze della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019 consid. 18.4 e 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4). Neppure pignorabile risulta l'importo di fr. 1'665.– mensili che RI 1 percepiva nel 2016 quale beneficiario di un diritto di usufrutto gravante la particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, in quanto dagli atti emerge che l'appartamento all'epoca affittato ora è sfitto e pertanto non produce alcun reddito. 3.2 Il ricorso di RI 1 va pertanto accolto su questo punto e il pignoramento annullato, dal momento che l'unico suo reddito finora accertato è la rendita AI di fr. 1'918.–, che è assolutamente impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9 a LEF). 3.3 Siccome il reddito locativo, che secondo l'UE permetteva di coprire il credito posto in esecuzione, è stato appurato essere impignorabile, occorre retrocedergli l'incarto perché esamini l'esistenza di eventuali altri beni pignorabili. a) Va infatti ricordato che RI 1 è beneficiario di un diritto di usufrutto vita sua natural durante gravante la particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. Ora, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che se l'usufrutto in quanto tale non è pignorabile, lo è invece il diritto di esercitarlo ove non abbia carattere strettamente personale (implicitamente: art. 758 cpv. 1 CC, 92 cpv. 4, 93 cpv. 1 e 132 cpv. 1 LEF) e ove il pignoramento dei redditi e dei frutti sia insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori (sentenze della CEF 15.2004.180 del 12 luglio 2006 consid. 4, 15.2015.86 del 12 febbraio 2016 consid. 4.1 e RtiD 2007 I 855 n. 64c consid. 2.2 e 3 e riferimenti citati). L'UE dovrà così esaminare la possibilità di affittare l'appartamento sfitto, se del caso per il tramite di una gerenza i cui costi andranno anticipati dall'escutente, ricordato che il pignoramento del diritto di esercitare l'usufrutto è comunque limitato dalle restrizioni previste dall'art. 93 LEF (già citate sentenze della CEF 15.2004.180 consid. 4 e 15.2015.86 consid. 4.1). b) In alternativa, l'UE valuterà se è possibile lasciarne l'uso all'escusso dietro pagamento di un compenso, porre all'asta il diritto di esercitare l'usufrutto o adottare ogni altro provvedimento più idoneo (art. 132 cpv. 3 LEF), fermo restando che sulla proposta dell'ufficio statuirà l'autorità di vigilanza (art. 132 cpv. 1 LEF). c) In considerazione dell'elevato valore locativo attribuito dall'Ufficio circondariale di tassazione all'appartamento abitato dall'escusso, l'UE esaminerà anche se non è da considerare un'abitazione troppo costosa rispetto alla sua situazione economica, ricordato l'imperativo categorico per l'escusso di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207). Se così fosse, potrebbe entrare in considerazione un'estensione del pignoramento del diritto di esercitare l'usufrutto all'appartamento attualmente occupato da RI 1. Una simile ipotesi presupporrebbe però che il canone di locazione ottenibile con la locazione dell'appartamento sia sensibilmente superiore a quello conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete. 4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che sono annullati il pignoramento e il provvedimento de l 13 maggio 2019 dell'UE

di Lugano e l'incarto gli è retrocesso per procedere secondo quanto indicato nel considerando 3.3. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.